



LICEO LAURA BASSI BOLOGNA

COMUNICAZIONE INTERNA

**AI DOCENTI
AL PERSONALE
AGLI STUDENTI
AI GENITORI**

ALBO

SEDE E SUCCURSALE

Recupero debiti formativi ed ammissione alle classi successive.

- VISTA la Legge 241/90;
- VISTA la Legge 8.8.95, n. 352;
- VISTA la Legge 15.3.97, n. 59;
- VISTO il D.P.R. 8.3.99, n. 275;
- VISTA la Legge 10.12.97, n. 425;
- VISTA la Legge 11.1.07, n. 1;
- VISTO il D.M. 22.5.07, n. 42;
- VISTA l'O.M. 05.11.07, n. 92;
- VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, N. 122;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28.09.2010

si definiscono i seguenti criteri, validi e vincolanti per tutti i Consigli di Classe, per l'ammissione alla classe successiva.

Per l'ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto:

- della assenza di gravi (anche una sola) e/o diffuse insufficienze. La valutazione finale sarà determinata dai risultati di tutte le prove del secondo periodo, compresi quelli relativi al recupero di eventuali insufficienze del primo periodo, anche in relazione all'effettiva offerta di interventi da parte della scuola e della risposta dell'alunno. La partecipazione ai corsi di recupero proposti è obbligatoria: i genitori che non intendano avvalersene devono comunicarlo per iscritto alla scuola;
- della valutazione positiva nella condotta, determinata da: presenza educata e responsabile a scuola, rispetto delle regole della vita scolastica, dei materiali presenti all'interno dell'Istituto e delle persone con cui l'alunno entra in relazione (le votazioni di 7/10 e di 6/10, di per sé non insufficienti ai fini dell'ammissione alla classe successiva, possono indicare scarso rispetto delle regole della vita scolastica, anche in relazione alle consegne di tipo didattico e alle assenze e ritardi, v. regolamento);
- della partecipazione proficua e disciplinata agli scambi culturali, ai viaggi di istruzione, agli stage, alle attività integrative (lingua, teatro, coro, laboratorio musicale, pratica sportiva, volontariato, etc.), ai vari progetti realizzati dai Consigli di Classe (la votazione

di 7/10 può includere anche la mancata partecipazione, non adeguatamente motivata, a scambi e stage);

In caso di presenza di una o più gravi e/o diffuse insufficienze si procederà alla valutazione delle effettive possibilità di recupero del singolo alunno e il Consiglio di Classe (considerata anche la partecipazione alle attività di recupero proposte) deciderà, negli scrutini di giugno, per la non ammissione alla classe successiva o per la sospensione del giudizio.

Poiché tutte le discipline comprese nel piano di studi rivestono pari importanza e validità nella istruzione e formazione del discente, giudizi di decisa negatività anche in una sola disciplina, qualora siano conseguenza di un impegno scarso o nullo, potranno costituire, da soli, motivo di non ammissione alla classe successiva.

Nello scrutinio di settembre, riservato agli studenti per cui sia stato sospeso il giudizio, per l'ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto:

- del superamento delle lacune manifestate nel corso dell'anno scolastico e/o dell'effettivo sensibile progresso nell'apprendimento;
- delle effettive possibilità di successo in relazione all'impegno di studio e di partecipazione richiesto nella classe successiva;
- della partecipazione alle iniziative di recupero organizzate dalla scuola: i genitori che non intendano avvalersi di tali iniziative devono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa. Lo studente dovrà comunque sottoporsi alle verifiche previste.

La valutazione finale relativa alle verifiche di settembre sarà espressa sulla base di una valutazione complessiva dello studente, tenendo conto anche dell'andamento di tutto l'anno scolastico e delle varie fasi del percorso di recupero.

MODALITA' DI ATTUAZIONE. Alla fine dell'anno scolastico il Consiglio di Classe avviserà le famiglie degli studenti i quali, nonostante le attività di recupero, conseguiranno valutazioni insufficienti in una o più materie, ma presenteranno una situazione tale da non giustificare un immediato giudizio di non promozione. Per questi alunni il Consiglio di Classe procede ad un rinvio del giudizio finale. L'alunno dovrà sostenere una prova di verifica nelle discipline non sufficienti organizzata dalla scuola prima dell'inizio delle lezioni a settembre. Lo scrutinio rimasto aperto per tali studenti si conclude con un giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva, in base ai criteri precedentemente definiti.

Si riporta inoltre il testo dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122:

"A decorrere dall'anno scolastico....(2010.2011), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali..., motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze motivate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Si dispone che tale comunicazione venga affissa all'Albo e ad ogni piano degli edifici, venga inserita nei registri di classe, venga pubblicata nella pagina web dell'Istituto, nonché spiegata agli studenti dai Coordinatori dei Consigli di Classe con annotazione sul registro della classe.

In applicazione della Legge 241/90 genitori e studenti potranno richiedere, senza spese, copia di tale comunicazione agli uffici amministrativi.

La presente comunicazione fa parte integrante della Carta dei servizi e del POF.

**IL PRESIDE
(Felice Signoretti)**

SI/si